

## Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori  
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52  
Piazzale Clodio, n. 18 - 00195 - Roma  
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

---

Spett.le **Federazione Dirpubblica**  
Segreteria Generale  
- Roma -

Nola, 11/4/2019

**Oggetto:** Art. 1, commi da 360 a 365, della legge n. 145 del 2018 – estensione della validità delle graduatorie approvate prima del 1° gennaio 2010 e prima del 31 dicembre 2014.

Con la presente comunico di aver provveduto il 2/4/2019 al deposito del ricorso già notificato il 4/3/2019, proposto per conto di codesta spett.le Federazione contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro della Pubblica Amministrazione ed il Dipartimento della Funzione Pubblica per l'accertamento: *i*) dell'estensione della validità e/o efficacia fino al 31/12/2021 (o alla diversa data che verrà stabilita) delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'accesso alla qualifica dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni approvate prima del 1°/1/2010, la cui scadenza, anche a seguito di ripetute proroghe, era fissata al 31/12/2018; *ii*) dell'estensione della validità e/o efficacia fino al 31/12/2021 (o alla diversa data che verrà stabilita) delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'accesso alla qualifica dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni approvate negli anni dal 2010 al 2018.

Si ricorderà che, con atto di diffida e costituzione in mora, notificato in data 17/12/2018, la Dirpubblica aveva invitato la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ad assumere ogni iniziativa utile per la soluzione, sia in sede normativa che amministrativa, della problematica relativa all'assunzione degli idonei le cui graduatorie sarebbero venute a scadere il 31/12/2018, avvertendo che, in mancanza e nell'ipotesi in cui le graduatorie di cui all'art. 4, co. 3, del D.L. n. 101 del 2013, ed all'art. 1, co. 1148, della legge n. 205 del 2017, non fossero state tutte prorogate, la Dirpubblica sarebbe stata costretta ad assumere ogni iniziativa utile per la tutela anche in sede giurisdizionale degli interessi collettivi di cui costituisce ente esponenziale.

In effetti, è accaduto che sulla questione della vigenza della graduatorie è intervenuta la legge n. 145 del 2018, approvata con le modalità nel frattempo contestate da alcuni parlamentari dinanzi alla Corte costituzionale (v. ordinanza dell'8 febbraio 2019, n. 17), la quale, all'art. 1, commi da 360 a 365, ha esteso la «validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010», con esclusione di quelle approvate in precedenza e più volte prorogate, da ultimo fino al 31/12/2018 (cfr. art. 1, co. 1148, della legge n. 205 del 2017).

In particolare, per le graduatorie approvate tra il 2010 e il 2013, la proroga è stata disposta fino al 30/9/2019 ed è stata sottoposta alle seguenti condizioni: *i*) partecipazione obbligatoria a «corsi di formazione e aggiornamento» che devono essere indetti da parte delle amministrazioni; *ii*) superamento di un «esame-colloquio» che ha come oggetto la verifica della «perdurante idoneità» in termini di competenza professionale e del relativo aggiornamento.

Diversamente, validità delle graduatorie approvate nel 2014 è stata estesa, senza condizioni, alla stessa data del 30/9/2019 mentre le graduatorie approvate

successivamente sono state sottoposte a termini di validità diversi, chiudendosi il regime transitorio con la conferma della validità fino al 31/12/2021 delle graduatorie approvate nel 2018.

Le graduatorie concorsuali approvate a decorrere dallo 1°/1/2019, fermo restando la loro validità triennale (cfr. art. 35, co. 5-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001), non potranno essere più utilizzate per la copertura di posti diversi da quelli messi a concorso.

In questo modo, la scelta compiuta dal legislatore si è risolta in una palese ingiustizia per gli idonei collocati nelle graduatorie dei concorsi approvate prima del 1°/1/2010, la cui validità è così cessata al 31/12/2018 (cfr. art. 1, co. 362), ma anche per gli idonei collocati nelle graduatorie approvate fino al 31/12/2013, per le quali è stata prevista l'estensione fino al 30/9/2019, ma solo alle condizioni di cui all'art. 1, co. 362, lett. a), n. 1) e 2), nonché per i candidati collocati nelle graduatorie approvate fino al 31/12/2014, la cui validità è estesa dall'art. 1, co. 362, lett. b), pur sempre fino al 30/9/2019.

In sede di ricorso proposto il 4/3/2019, è stata sollevata la *quaestio legitimitatis* della disciplina di cui all'art. 1, co. 360 ss., della legge n. 145 del 2018, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., poiché, estendendo la validità delle sole graduatorie approvate dal 1°/1/2010 (cfr. art. 1, co. 362), pregiudica in maniera definitiva ed irreversibile le *chances* di assunzione degli idonei collocati delle graduatorie approvate in precedenza e di volta in volta prorogate fino al 31/12/2018 (cfr., da ultimo, l'art. 1, co. 1148, della legge n. 205 del 2017). Allo stesso modo, la disciplina censurata pregiudica in maniera definitiva ed irreversibile anche le *chances* di assunzione degli idonei collocati delle graduatorie approvate dal 1°/1/2010 al 31/12/2014, la cui validità è stata estesa dall'art. 1, co. 362, lett. a) e b), fino al 30/9/2019, con l'ulteriore vincolo, per l'utilizzo delle graduatorie approvate tra il 2010 e il 2013, della partecipazione obbligatoria degli idonei a «*corsi di formazione e aggiornamento*» dinanzi richiamati.

In effetti, la disciplina transitoria di cui all'art. 1, co. 362, della legge n. 145 del 2018, deve ritenersi *irragionevole* dal momento che il legislatore ha del tutto trascurato di considerare che gli idonei collocati nelle predette graduatorie avevano maturato una legittima aspettativa all'utilizzazione della loro graduatoria per il soddisfacimento dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni, e ciò tenuto conto che le stesse graduatorie erano state prorogate per effetto delle contingenti limitazioni alle assunzioni imposte dai vincoli di finanza pubblica alla spesa corrente derivante dal costo del personale; cosicché, appare del tutto *ragionevole* concludere che quella aspettativa non potesse essere così radicalmente e definitivamente sacrificata proprio nel momento in cui sarebbero stati superati e/o attenuati quei vincoli di natura finanziaria, come ripetutamente annunciato dalle Autorità di governo.

D'altra parte, se per l'utilizzo delle graduatorie approvate tra il 2010 e il 2013 il legislatore ha ritenuto di poter verificare la «*perdurante idoneità*» mediante appositi «*corsi di formazione e aggiornamento*», non si comprende affatto perché una simile misura non poteva essere estesa anche ai candidati collocati nelle graduatorie approvate prima del 2010, vigenti (come quelle approvate negli anni successivi) fino al 31/12/2018 a seguito di ripetute proroghe (v., da ultimo, l'art. 1, co. 1148, della legge n. 205 del 2018), così da pervenire ad una verifica della loro «*perdurante idoneità*» anche di quei candidati; anche sotto questo profilo, la scelta compiuta dal legislatore appare del tutto irragionevole.

In ogni caso, anche per le graduatorie approvate fino al 31/12/2014, le *chances* di assunzione degli idonei appaiono del tutto precarie, considerato quanto stabilisce lo stesso art. 1, co. 399, della legge n. 145 del 2018, secondo cui «*per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le*

*agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019».*

Per quanto riguarda i futuri sviluppi del contenzioso, considerata anche l'oramai prossima scadenza del termine del 30/9/2019 per le graduatorie approvate fino al 31/12/2014, non potendosi attendere la conclusione del giudizio di merito, che verrà a concludersi anche ben oltre il termine di validità delle graduatorie, ivi comprese quelle approvate nel 2018, nelle prossime settimane verrà proposta istanza cautelare, la cui finalità è quella di assicurare che la pronuncia della sentenza di merito avvenga *res adhuc integra*.

Come sempre, terrò aggiornata codesta spett.le Segreteria sui successivi sviluppi del contenzioso, che si presenta, comunque, assai complesso, tenuto conto che, non essendo state ulteriormente prorogate le graduatorie approvate prima del 1°/1/2010, l'azione proposta da codesta spett.le Federazione, nell'ambito della quale è stata sollevata la *quaestio legitimitatis*, fuoriesce dal perimetro tradizionale dell'azione di annullamento per collocarsi in quello dell'azione atipica di accertamento, ammessa dalla giurisprudenza in quei casi in cui, mancando il provvedimento da impugnare (come nella specie), una simile azione risulti indispensabile per la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del ricorrente (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 29 luglio 2011, n. 15).

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici